



TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA

Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,
nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 206/2022;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/07/2026;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che all'udienza odierna il debitore, dopo avere chiesto un rinvio per trattative, non è comparso;
ritenuto di dover disporre la ripresa delle operazioni di vendita, in forza dell'ordinanza di delega *ex art. 591-bis c.p.c.* già emessa, in quanto le modifiche normative apportate dalla c.d. Riforma Cartabia si applicano alle procedure instaurate successivamente al 28/02/2023;

P.Q.M.

dispone la ripresa delle operazioni di vendita delegate all'avv. Paolo Vellutini in forza dell'ordinanza di delega *ex art. 591-bis c.p.c.* già emessa.

Si comunichi.

Lucca, 09/07/2026

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Giulia Simoni

